



Legge federale sulla dissimulazione del viso

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 2019²,
decreta:

Art. 1 Obbligo di mostrare il viso

¹ Una persona è tenuta a mostrare il viso al rappresentante di un'autorità svizzera nel caso in cui, in virtù del diritto federale, quest'ultimo deve, ai fini dell'adempimento del suo compito, verificare l'identità della persona.

² Sono parimenti considerati rappresentanti di un'autorità svizzera:

- a. gli impiegati delle imprese di cui nella legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie;
- b. gli impiegati delle imprese di cui nella legge del 25 settembre 2015⁴ sul trasporto di merci;
- c. gli impiegati delle imprese di cui nella legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori;
- d. gli impiegati delle organizzazioni private a cui un'impresa di trasporto ha affidato compiti del servizio di sicurezza con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 2010⁶ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico;
- e. le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 1948⁷ sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell'aviazione civile.

1 RS 101
2 FF 2019 2519
3 RS 742.101
4 RS 742.41
5 RS 745.1
6 RS 745.2
7 RS 748.0

Art. 2 Violazione dell'obbligo di mostrare il viso

Chiunque non dà seguito all'ingiunzione ripetuta di un rappresentante di un'autorità svizzera a mostrare il viso è punito con la multa.

Art. 3 Perseguimento e giudizio dei reati

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

³ È pubblicata nel Foglio federale subito dopo il ritiro o il respingimento dell'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.